



P

Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e il Ministro per la Pubblica Amministrazione

VISTO

l'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», che prevede che, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare siano annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ora Ministro per la pubblica amministrazione - secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-*bis* del medesimo codice;

VISTO

l'articolo 2206-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare la progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, prevede, alla lettera *b*), l'entità complessiva di 170.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, alla lettera *c*), l'entità complessiva di 150.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

VISTO

l'articolo 2209-*ter*, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che - ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798, 798-*bis*, 809-*bis*, 812-*bis* e 818-*bis* del medesimo codice - le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano determinate, per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTI

gli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare, che determinano gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale;



- VISTO l'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, che, a decorrere dall'anno 2010, riduce del 40 per cento gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice, stabilendo che dall'applicazione di tale disposizione devono conseguire economie per un importo non inferiore a 304 milioni di euro e contemplando, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del Dicastero medesimo;
- VISTO l'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che, in aggiunta alle riduzioni previste dall'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riduce ulteriormente di 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a partire dall'anno 2016 gli oneri di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2216 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i contingenti di personale militare ivi stabiliti siano computati annualmente in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTO l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 7 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 29/06/2020, fog. n. 1863, recante la determinazione, per l'anno 2020, delle dotazioni organiche degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, suddivise per ruolo e grado;
- VISTE le disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative al reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari delle Forze armate;

DECRETA

Art. 1

Determinazione delle dotazioni organiche

1. Per l'anno 2020 le dotazioni organiche massime degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 1 annessa al presente decreto.



Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 3500XC0098

Art. 2

Determinazione delle consistenze

1. Per l'anno 2020 le consistenze medie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 2 annessa al presente decreto.

Roma, li 30 DIC. 2020

IL MINISTRO DELLA DIFESA

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Handwritten signature]

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

[Handwritten signature]

Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 08 FEB 2021
Reg. n. Fog. n. 312

IL CONSIGLIERE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI TRUPPA DI ESERCITO,
MARINA (ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA**
(Articolo 2207 d.lgs. n. 66 del 2010)

ANNO 2020

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI
Ufficiali ^{(2) (3)}	10.300	4.127	5.473	19.900
Marescialli	14.211	10.964	21.116	46.291
Sergenti	8.531	3.693	4.922	17.146
VSP	43.416	8.136	5.600	57.152
VFB/VFP4	20.877	3.647	2.822	27.346
VFP1				
TOTALI	97.335	30.567	39.933	167.835

⁽¹⁾ Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).

⁽²⁾ Ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010, come da entità indicate nelle tabelle 1, 2 e 3, di cui all'articolo 711-*bis* del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

⁽³⁾ Entità già definite nel decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 7 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 29/06/2020, fg. n. 1863, adottato ai sensi dell'articolo 2209-*ter*, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 66 del 2010



**DETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE MEDIE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI TRUPPA DI ESERCITO,
MARINA (ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA**
(Art. 2207, d.lgs. 66 del 2010)

ANNO 2020

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI ⁽²⁾
Ufficiali ⁽³⁾	10.363	3.991	5.367	19.721
Marescialli	13.861	10.362	21.056	45.279
Sergenti	8.313	3.320	4.689	16.322
VSP	42.330	7.061	5.388	54.779
VFB/VFP4	5.617	1.254	1.553	8.424
VFP1	14.745	2.180	1.295	18.220
TOTALI	95.229	28.168	39.348	162.745

(1) Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).

(2) Nelle consistenze sono comprese 1.543 unità previste dall'articolo 2216 del d.lgs. n. 66 del 2010 (90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 VSP e 406 VFP1).

(3) Ufficiali dei ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010 (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), soprannumeri di legge esclusi.

